

Circolare n° 1/2015

05/01/2015

Oggetto: Esonero Contributivo per i Contratti a tempo indeterminato

Dall' **01/01/2015** con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, (c.d. Legge di Stabilità 2015) diviene operativo il **nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato**, riepiloghiamo di seguito i punti principali:

- 1) L'esonero è applicabile solo **ai datori di lavoro privati** e riguarda le **nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato** effettuate nel periodo dal **1° gennaio al 31 dicembre 2015** si applica per 3 anni;
- 2) L'esonero riguarda solo i contributi previdenziali, **non riguarda** pertanto i premi e contributi dovuti all'**Inail**;
- 3) Sono **esclusi** i contratti di **apprendistato** ed i contratti di **lavoro domestico**;
- 4) L'esonero previsto non può superare un importo massimo **annuale** di **8.060 euro**.
- 5) L'esonero **non spetta** ai lavoratori che nei **6 mesi precedenti** siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- 6) L'esonero **non spetta** ai lavoratori per i quali il **beneficio sia già stato usufruito** in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato (ipotesi che potrebbe verificarsi nei prossimi mesi)
- 7) L'esonero **non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote** di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- 8) L'esonero **non spetta nel caso in cui il lavoratore abbia avuto con l'azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti l'entrata in vigore della legge di Stabilità (si considerano anche le società controllate o collegate).**

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento e porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio De Lorenzis